

Macchine marcate CE prive dei requisiti essenziali di sicurezza

Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni al lavoratore se ha consentito l'utilizzo di una macchina che pur conforme alla normativa CE per come è stata progettata e assemblata lo abbia esposto al rischio che ha portato all'infortunio. Di G.Porreca.

Torna la Corte di Cassazione ad occuparsi della sicurezza delle macchine che, benché dotate per come progettate e assemblate della regolare <u>marcatura CE</u> garantita dal costruttore, abbiano provocato l'infortunio di un lavoratore che lavorava presso le stesse legato alla carenza delle misure previste dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fornisce in questa occasione indirizzi che, per la verità, già si riscontrano in precedenti espressioni della stessa Corte.

Ha in sostanza affermato la suprema Corte in questa sentenza che pure se l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza alle cautele antinfortunistiche in fase di progettazione e di fabbricazione della macchina non è comunque esclusa la responsabilità del datore di lavoro sul quale in ogni caso grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che la debbono utilizzare e di adottare nell'impresa i più moderni strumenti che la tecnica offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. La dotazione della marcatura CE, ha infatti ribadito la suprema Corte, non dà ingresso all'esonero alle norme generali del codice penale come risulta anche dalla lettura delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Corte di Cassazione – Penale Sezione IV – Sentenza n. 40702 del 29
settembre 2016 (u. p. 3 maggio 2016) – Pres. Bianchi – Est. Ciampi – Ric.
F.A.F.. – Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite da un
lavoratore se ha consentito l'utilizzo di una macchina che pur conforme
alla normativa ce per come è stata progettata e assemblata lo abbia
esposto al rischio che ha portato all'infortunio.